



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

Bando per le attività a tempo parziale degli studenti (150 h) - anno 2026

LA RETTRICE

- VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012, n. 68, rubricato *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”*, in particolare l'art. 3 comma 4, lettera d);
- VISTO il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1047 rubricato *“INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI”*;
- VISTA la Legge 12 aprile 2022, n. 33 rubricata *“Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore”*
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 rubricato *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”*, in particolare l'art. 7;
- VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 rubricato *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”*
- VISTA la Legge 28 gennaio 1999 n.17, rubricata *“Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.”*;
- VISTO il Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con D.R. n. 1 (prot. n. 886) del 07 gennaio 2026;
- VISTA la Delibera n. 399 adottata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 23 dicembre 2025;
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul budget dell'Area Servizi alla Didattica alla voce CO.04.01.02.01.01.05 – *Attività a tempo parziale studenti* per l'anno 2026;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

DECRETA

l'emanazione del Bando per le attività a tempo parziale degli studenti (150 h) – anno 2026.

ART. 1 – Finalità

Con il presente bando, l'Università degli Studi di Firenze intende favorire la più ampia partecipazione delle studentesse e degli studenti alla comunità universitaria, promuovendo fra coloro che possiedono idonei requisiti economici e di merito l'opportunità di svolgere attività retribuite di collaborazione a tempo parziale presso le proprie strutture.

ART. 2 – Caratteristiche delle collaborazioni

1. Le attività per le quali è previsto avvalersi della collaborazione di studentesse e studenti riguardano servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca, nello specifico:
 - a. fruizione, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, spazi studio;
 - b. fruizione e funzionamento di spazi e strutture del Sistema Museale di Ateneo;
 - c. servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
 - d. fruizione e funzionamento dei laboratori, delle aule informatiche e multimediali nelle quali si svolgono le attività formative promosse dall'Ateneo;
 - e. supporto alle attività delle unità organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione.
2. Per l'anno 2026 le strutture in cui potranno svolgersi le collaborazioni sono:
 - a. Scuole;
 - b. Sistema Bibliotecario di Ateneo;
 - c. Dipartimenti;
 - d. Sistema Museale di Ateneo;
 - e. Area Servizi alla Didattica.



3. La durata della singola collaborazione è fissata in non più di 150 ore, per ciascun anno accademico, che devono essere svolte entro il 31 dicembre 2026.
4. La collaborazione si interrompe qualora lo studente:
 - a. rinunci agli studi,
 - b. sospenda la carriera universitaria,
 - c. si trasferisca presso un'altra Università,
 - d. consegua il titolo di studio senza proseguire gli studi, nello stesso anno accademico, presso l'Università degli Studi di Firenze.

In ogni caso lo studente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della struttura di assegnazione.

5. Il compenso orario per la prestazione è stabilito in €8,00 ed è esente da IRPEF. Viene erogato, in unica soluzione, al termine dell'attività, in funzione del numero delle ore effettivamente svolte e a fronte della presentazione di una dichiarazione, da parte del responsabile dell'unità amministrativa presso la quale l'attività si è svolta, che attesti lo svolgimento della stessa e il numero di ore effettuate.
6. Il contratto di collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

ART. 3 – Requisiti di partecipazione

1. Possono presentare domanda gli studenti:
 - a. iscritti a **tempo pieno** dal secondo anno fino al primo anno fuori corso (per la prima volta), delle seguenti tipologie di Corsi di Studio: Laurea; Laurea magistrale; Laurea magistrale a ciclo unico.
L'anno di iscrizione è calcolato dal primo anno di immatricolazione nel sistema universitario nazionale; in caso di passaggio, trasferimento o iscrizione con abbreviazione di corso, per il calcolo degli anni di permanenza all'università viene considerata anche la carriera precedentemente svolta;
 - b. in possesso di un ISEE per il diritto allo studio universitario non superiore a € **90.000**;



- c. in possesso dei seguenti requisiti di merito, maturati alla data del **10 agosto 2025**:
- Corsi di **laurea**:
 - almeno 25 crediti se iscritti al secondo anno;
 - almeno 80 crediti se iscritti al terzo anno;
 - almeno 135 crediti se iscritti al primo anno fuori corso.
 - Corsi di **laurea magistrale**:
 - almeno 30 crediti se iscritti al secondo anno,
 - almeno 80 crediti se iscritti al secondo anno fuori corso per la prima volta.
 - Corsi di **laurea magistrale a ciclo unico**:
 - almeno 25 crediti se iscritti al secondo anno;
 - almeno 80 crediti se iscritti al terzo anno;
 - almeno 135 crediti se iscritti al quarto anno;
 - almeno 190 crediti se iscritti al quinto anno;
 - almeno 245 crediti se iscritti al sesto anno;
 - almeno 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno, limitatamente ai corsi di laurea magistrali a ciclo unico di 6 anni, se iscritti al settimo anno (primo anno fuori corso).
2. Coloro che sono iscritti contemporaneamente a due corsi di studio ai sensi della Legge n. 33/2022, possono partecipare al presente bando esclusivamente per il corso per il quale hanno esercitato l'opzione relativa ai benefici di diritto allo studio.
3. Non saranno considerati come "conseguiti" i CFU derivanti da convalide e riconoscimenti, ad eccezione di quelli ottenuti tramite lo svolgimento di tirocini curriculari e/o di attività formative presso Atenei o Enti esteri nell'ambito di programmi di scambio.
4. La partecipazione è consentita anche a coloro i quali conseguono la Laurea di Primo Livello nell'Ateneo fiorentino e nello stesso anno accademico, proseguono gli studi immatricolandosi in un Corso di Laurea Magistrale del medesimo Ateneo.
5. I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti cumulativamente.



ART. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. La presentazione delle domanda di partecipazione avviene attraverso la procedura on-line predisposta nella pagina dei [Servizi on line](#) di Ateneo, entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando, termine oltre il quale il sistema non accetterà ulteriori operazioni.
2. Per poter presentare la domanda lo studente deve aver registrato in carriera l'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario. Il recupero dell'ISEE deve avvenire entro la scadenza per la presentazione delle candidature al presente bando, utilizzando il servizio online messo a disposizione dall'Ateneo.
Attenzione: l'INPS impiega fino a 15 giorni per calcolare l'ISEE; pertanto, gli studenti che ne fossero sprovvisti devono sottoscrivere la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) con congruo anticipo presso un CAF o sul portale web dell'INPS. Non verranno accolte domande prive di registrazione in carriera dell'ISEE.
3. Per gli studenti residenti all'estero viene considerato l'ISEE universitario figurativo inserito automaticamente in carriera, calcolato per gruppi di nazioni sulla base della classificazione annuale del reddito delle nazioni, redatta dalla *World Economic Bank*. Per i dettagli consultare la sezione 13.4 del [Manifesto degli Studi 2025/2026](#).
4. Gli studenti hanno l'obbligo di verificare dai Servizi *on line* la corrispondenza degli esami superati al 31 dicembre 2025 con quelli registrati in carriera alla stessa data.

ART. 5 – Formazione delle graduatorie

1. La formazione delle graduatorie avviene sulla base dei requisiti di merito, della condizione economico-patrimoniale, del maggior valore del coefficiente di merito (C) calcolato in base al numero dei crediti maturati.

Il coefficiente di merito **C** è calcolato con la seguente formula:

$$C = \frac{n}{\frac{2}{5}p}$$

intendendo per **n** il numero dei crediti acquisiti,

per **p** il numero dei crediti previsti rispetto all'anno di iscrizione.

Per ogni anno di iscrizione sono convenzionalmente considerati 60 cfu.



2. Per gli studenti a cui siano stati riconosciuti esami sostenuti presso Istituzioni universitarie straniere, con votazione non espressa in trentesimi, il calcolo dei 2/5 dei crediti maturati, avverrà tenendo conto del totale del numero dei crediti validi ai fini della carriera, mentre per la valutazione del voto medio sarà tenuto conto solo degli esami con votazione espressa in trentesimi.
Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione, al valore della media, di un punteggio di 0,25 in più per ogni lode conseguita.
3. Le graduatorie sono approvate con Decreto Rettorale e pubblicate nel sito web di Ateneo; in caso di parimerito saranno applicati i seguenti criteri di precedenza riportati in ordine di priorità:
 - a. maggiore valore della media ponderata degli esami;
 - b. Minor valore dell'ISEE per il diritto allo studio universitario;
 - c. minore età.
4. In base al punteggio attribuito, le studentesse e gli studenti in graduatoria saranno assegnati alle strutture di cui all'art. 2 c. 2, nell'ordine ivi indicato. Nel caso di assenza di candidati o di incapienza nella graduatoria per una o più delle strutture, si procede con l'utilizzo delle graduatorie di altre strutture.

ART. 6 – Assegnazioni

1. La convocazione dei vincitori per la firma del contratto di collaborazione avviene tramite invio di e-mail alla casella di posta istituzionale. Dalla data di invio della comunicazione decorre il **termine di 5 giorni lavorativi** entro i quali lo studente è tenuto a comunicare l'accettazione o la rinuncia alla collaborazione. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione da parte dello studente, lo stesso è considerato rinunciatario.
2. Dopo l'inizio dell'attività di collaborazione lo studente ha facoltà di rinunciare dandone opportuna comunicazione al Responsabile della struttura di assegnazione. La rinuncia comporta la cancellazione dello studente dalla graduatoria e determina lo scorrimento al nominativo dello studente successivo.
3. La collaborazione si intende conclusa nel caso di conseguimento del titolo di studio senza prosecuzione degli studi nello stesso anno accademico presso l'Università



degli studi di Firenze.

4. A seguito di accettazione dell'incarico, la firma del contratto di collaborazione avviene mediante app IO, pertanto lo studente è tenuto a verificare preventivamente l'installazione della stessa sul proprio smartphone.

ART. 7 – Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e degli Accordi Stato-Regioni del 17/04/2025 gli studenti che attivano con l'Ateneo un contratto di collaborazione a tempo parziale hanno l'obbligo di ricevere specifica formazione in materia di sicurezza. In particolare, la formazione obbligatoria è svolta successivamente alla stipula del contratto e prima che lo studente inizi a svolgere le attività previste dalla struttura di assegnazione.
2. I corsi sulla sicurezza si articolano in due parti:
 - prima parte: formazione di carattere generale, ha una durata di 4 ore e viene svolta interamente online, con un test di verifica finale in presenza;
 - seconda parte: formazione di carattere specifico, ha una durata variabile (4-8-12 ore) e viene svolta in presenza o videoconferenza sincrona.

Le ore di formazione sulla sicurezza sono comprese nel monte totale della collaborazione.

3. Per ognuno dei corsi è necessario completare i vari moduli, eseguire e superare il test finale.

ART. 8 – Incompatibilità

1. Le collaborazioni di cui all'art. 2 sono incompatibili con:
 - a. attività di supporto al tutorato di cui alla legge 11 luglio 2003 n. 170 e al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1047, svolta nello stesso anno accademico;
 - b. attività di tutorato di cui alla legge 28 gennaio 1999 n.17, svolta nello stesso anno accademico;



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

- c. attività di lavoro dipendente, se svolta contestualmente al periodo di vigenza del contratto.
2. L'attività di collaborazione di cui all'art. 2 è cumulabile con gli strumenti ed i servizi per il diritto allo studio universitario, erogati dalla Regione o dallo Stato.

ART. 9 – Controlli

1. L'Università degli Studi di Firenze:
 - a. effettua controlli di veridicità sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli studenti ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sulla veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche e delle relative Attestazioni ISEE, presenti nella banca dati dell'INPS,
 - b. verifica i dati economici e patrimoniali attraverso la consultazione delle banche dati dell'Agenzia dell'Entrate, richiedendo agli altri soggetti pubblici interessati la conferma scritta di quanto dichiarato in fase di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando,
 - c. verifica l'effettivo svolgimento dei corsi e il superamento dei test relativi alla Formazione Generale e specifica sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

ART. 10 - Responsabile del procedimento

1. A tutti gli effetti del presente bando, è individuata quale Unità Organizzativa competente l'Area Servizi alla Didattica / Settore "Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti" – Piazza S. Marco, 4 – 50121 FIRENZE – posta elettronica: benefici.studenti@unifi.it
2. Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Leomanni.

ART. 11 - Informativa sul trattamento dei dati

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, di cui al GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101. I



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

AREA
SERVIZI ALLA DIDATTICA

dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.

L'informativa per gli studenti è disponibile alla pagina web https://www.unifi.it/upload/sub/protezionedati/Informativa_STUDENTI.pdf.

ART. 12 – Disposizioni generali

1. Il presente bando è pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito dell'Università degli Studi di Firenze all'indirizzo <https://www.unifi.it/it/studia-con-noi/accesso-e-iscrizioni/incentivi-e-borse/attivita-tempo-parziale-degli-studenti>
2. Il presente bando è tradotto anche in lingua inglese ai soli fini divulgativi. Per ogni effetto di legge è valida solo la versione italiana.

La Rettrice

(Prof.ssa Alessandra Petrucci)